



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 9 febbraio 2024
(OR. en)

10724/22

Fascicolo interistituzionale:
2022/0184(NLE)

COEST 499
POLCOM 71

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra

DECISIONE (UE) 2023/... DEL CONSIGLIO

del ...

**relativa alla conclusione, a nome dell'Unione,
dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a) e con l'articolo 218, paragrafo 7,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo¹,

¹ GU C ..., ELI: ...

considerando quanto segue:

- (1) In conformità della decisione (UE) .../...¹⁺ del Consiglio, l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra ("accordo") è stato firmato il ...⁺⁺, con riserva della sua conclusione.
- (2) L'accordo rappresenta un passo importante verso un maggiore impegno politico ed economico dell'Unione in Asia centrale. L'accordo fornirà la base per un impegno bilaterale più efficace con la Repubblica del Kirghizistan, rafforzando il dialogo politico e migliorando la cooperazione in un'ampia gamma di settori.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ Decisione (UE) .../... del Consiglio, del ..., relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra (GU L ..., ELI: ...).

⁺ GU: inserire nel testo il numero della decisione nel documento del Consiglio ST 10659/22e inserire il numero, la data e il riferimento GU nella nota a piè di pagina.

⁺⁺ GU: inserire la data di firma dell'accordo.

Articolo 1

L'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kirghizistan, dall'altra¹⁺, è approvato a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede, a nome dell'Unione, alla notifica di cui all'articolo 318, paragrafo 1, dell'accordo.

¹ Il testo dell'accordo è pubblicato nella GU L ..., ELI:....

⁺ GU: inserire nella nota a piè pagina i riferimenti alla GU per la pubblicazione dell'accordo di cui al documento ST 10660/22.

Articolo 3

Ai fini dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a), punto ii), dell'accordo, le eventuali modifiche degli allegati dell'accordo riguardanti le indicazioni geografiche mediante decisioni del Consiglio di cooperazione istituito dall'accordo nella formazione "Commercio" sono approvate dalla Commissione a nome dell'Unione. Qualora le parti interessate non riescano a raggiungere un accordo in seguito a obiezioni riguardanti un'indicazione geografica, la Commissione adotta una posizione conformemente alla procedura di cui all'articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio¹.

Articolo 4

1. I nomi protetti a norma del titolo IV, capo 8, sezione B, sottosezione 4 (Indicazioni geografiche), dell'accordo possono essere utilizzati da qualsiasi persona fisica o giuridica che commerci prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi alla specifica corrispondente.
2. A norma dell'articolo 124 dell'accordo, gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione applicano la protezione di cui agli articoli da 119 a 123 dell'accordo, anche su richiesta di una parte interessata.

¹ Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1).

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a ...,

Per il Consiglio

Il presidente
